

Carta intestata

All'Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale del Piemonte
Via Pio VII, 9
10135 Torino

RDO ad inviti per la realizzazione di impianto fotovoltaico con opere complementari di miglioramento alimentazione elettrica privilegiata per la sede di Arpa Piemonte sita in Novara
Modello dichiarazioni

Il sottoscritto BARATELLA MARCO Legale rappresentante della ditta
BARATELLA F.LLI SRL con sede in VIA LIGURIA N. 14
SAN MAURO T.SE (TO) 10099 00462790015 00462790015
a..... CAP..... CF..... P.IVA

dichiara

☐ di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
..... indicato nei documenti di gara;

☒ di applicare il seguente Contratto Collettivo di Lavoro
C030 ARTIGIANI METALMECCANICI E INSTALLATORI D'IMPIANTI
..... ~~e che lo stesso garantisce ai dipendenti le stesse tutele di~~
~~quello indicato dalla stazione appaltante;~~

☒ di occupare nell'impresa numero15.... dipendenti;

☒ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e
di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Si impegna, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata:
C030 ARTIGIANI METALMECCANICI E INSTALLATORI D'IMPIANTI

☒ ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale ~~indicato da Arpa Piemonte, ovvero~~
~~a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da Arpa Piemonte come da~~
~~dichiarazione di equivalenza delle tutele, che viene allegata tra i documenti presentati in sede di~~
~~offerta;~~ e che il medesimo è da considerare equivalente al contratto indicato da questa stazione appaltante,
come da correttivo Anac di cui si allega estrapolato (art. 73 art. 3 "Presunzione di equivalenza" punto 1 (VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA)

☒ a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

☒ a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilità o svantaggiate

☒ di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art.47, comma 3, D.L.77/2022;

☒ di assumersi l'obbligo in caso di aggiudicazione del contratto di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Data

Firma digitale

San Mauro T.se 26/01/2026



BARATELLA F.LLI s.r.l.
SAN MAURO T.SE (TO)

IMPIANTI INDUSTRIALI DAL 1956
Impianti tecnologici generali - impianti elettrici speciali
ATTESTATA SOA
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Spett.le
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Piemonte

OGGETTO: RDO ad inviti per la realizzazione di impianto fotovoltaico con opere complementari di miglioramento alimentazione elettrica privilegiata per la sede di Arpa Piemonte sita in Novara

Tabella ministeriale costo del lavoro

Il sottoscritto BARATELLA MARCO, nato a Torino il 16/12/1977, in qualità di Legale Rappresentante della BARATELLA F.LLI SRL con sede in San Mauro T.se (TO) Via Liguria n. 14 C.F./P.IVA 00462790015

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 per le prestazioni di lavoro connesse all'oggetto dell'appalto, relativamente alle sole attività di lavorazioni impiantistiche, troverà applicazione il **CCNL Metalmeccanici Imprese Artigiane** presente nella Banca Dati dei CCNL depositati presso il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro e individuato con il codice **C030**.

Si precisa che il CCNL applicato in azienda, in considerazione della dimensione e della natura giuridica **artigiana** dell'impresa, ai sensi dell'art. 3 allegato I.01 del D.lgs. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 32 del 5 Febbraio 2025 presenta caratteristiche di equivalenza di tutele, vista la **sottoscrizione congiunta da parte delle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative** (FIM-FIOM-UILM) sebbene con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL dell'industria metalmeccanica, indicato dalla stazione appaltante, e che pertanto per analogia può essere considerato equivalente al contratto C011 (CCNL metalmeccanici ed installazione di impianti) come stabilito dall'Allegato I.01 Art. 3-Presunzione di equivalenza, di cui si allega copia.

In allegato si trasmette la visura camerale da cui risulta l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Cordiali saluti

San Mauro T.se 26/01/2026

Il legale rappresentante
Firmato digitalmente

- i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;
- n) all'articolo 61, il comma 5 è abrogato;
- o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;
- q) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;
- r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 100:
 - 1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
- w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;
- aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;
- bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
- cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;
- ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;
- ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 73

(Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

"Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e

4)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e



verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
 - a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
 - b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
 - a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
 - b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
 - a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
 - b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)



1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
 - a) retribuzione tabellare annuale;
 - b) indennità di contingenza;
 - c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
 - d) eventuali mensilità aggiuntive
 - e) eventuali ulteriori indennità previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
 - a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
 - b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
 - c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
 - d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
 - e) durata del periodo di prova;
 - f) durata del periodo di preavviso;
 - g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
 - i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
 - l) monte ore di permessi retribuiti;
 - m) disciplina relativa alla bilateralità;
 - n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;



- o) previdenza integrativa;
 - p) sanità integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
 5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
 6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.”.

ART. 74

(Modifiche all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;”;

2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

“t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

